



DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
AREA ATTIVITÀ ESTRATTIVE

A tutti i Comuni del Lazio

E p.c.

**CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE  
DEL TRAVERTINO ROMANO**

Via N.Araldi n. 13

00019 Tivoli

Fax 0774324633

Presidente

Filippo Lippiello

[cvtrsr1@legalmail.it](mailto:cvtrsr1@legalmail.it)

**A.R.E.L.**

Corso Garibaldi 62/b 5

01100 Orte (VT)

Tel. e fax. 0761 401264

[emma.bernardini@epap.sicurezza postale](mailto:emma.bernardini@epap.sicurezza postale.it)  
.it

Presidente

Stelio Riccardo

**CONSORZIO PER LA  
VALORIZZAZIONE DEL PERLATO  
CORENO SRL**

Via Casale s.n.c.

03040 Coreno Ausonio

[consorzioperlatocoreno@pec.it](mailto:consorzioperlatocoreno@pec.it)

**CONSORZIO DEL PEPERINO  
DI VITORCHIANO**

Vedi sede del comune

Presidente:

Giorgio Filippi della Soc. Santa Fiora s.r.l.

[consorziodelpeperino@infopec.biz](mailto:consorziodelpeperino@infopec.biz)

**UNINDUSTRIA**

Via Noale, 206

00153 Roma

TEL. 06 5852141

[info@pec.un-industria.it](mailto:info@pec.un-industria.it)

**OGGETTO: Indicazioni operative per la corretta applicazione di alcuni istituti previsti in materia di attività estrattive dalla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 e dal regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 anche alla luce delle recenti modifiche apportate con il regolamento regionale 20 febbraio 2018 n. 7.**

### I. Premessa

Come è noto la normativa regionale in materia di attività estrattiva contenuta nella legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 e nel regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5, di attuazione della stessa legge, è stata più volte aggiornata per adeguarla alle esigenze del settore e all'evoluzione del quadro normativo statale di riferimento per quanto concerne, in particolare, la disciplina del procedimento amministrativo e degli istituti di semplificazione amministrativa di cui alla l. 241/1990 e al d.lgs. 152/2006. Anche per effetto della stratificazione di interventi modificativi, tale normativa appare caratterizzata da particolare complessità, con conseguenti possibili difficoltà e/o difformità applicative di specifici dettami normativi.

In considerazione di quanto sopra - tenuto conto delle diverse segnalazioni pervenute dai Comuni interessati, dalle associazioni di categoria e dagli operatori del settore estrattivo - questa nota esplicativa fornisce indicazioni operative e di supporto in ordine all'interpretazione della normativa in questione, ivi incluse le modifiche da ultimo apportate con il regolamento regionale 20 febbraio 2018 n. 7, per garantirne un'uniforme applicazione sul territorio regionale.

Al suddetto fine la nota medesima è indirizzata a tutti i Comuni a cui la legge regionale demanda specifiche competenze in materia e alle Organizzazioni indicate in epigrafe, che leggono per opportuna conoscenza.

### 2. Verifiche piani di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 17/2004 e modifiche agli articoli 9 e 16 bis del r.r. 5/2005 in ordine alla documentazione da allegare alle istanze relative ad alcuni titoli autorizzatori.

In primo luogo va evidenziato che:

- l'articolo 16 della l.r. 17/2004, che, peraltro, non ha mai subito modifiche rispetto alla sua versione originaria, comporta la necessità che l'attività estrattiva sia soggetta a verifiche in ordine alla conformità dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale rispetto al progetto autorizzato;

- in conformità a tale previsione normativa - con le modifiche apportate agli articoli 9 e 16 bis del r.r. 5/2005 - è stato introdotto l'obbligo di presentazione del verbale relativo agli esiti della verifica dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale di cui all'articolo 16 della l.r. 17/2004 alle istanze concernenti il rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio quali:

- (i) l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava e torbiera,
- (ii) la proroga della durata dell'autorizzazione,
- (iii) il rinnovo della stessa,

che presuppongono l'avvenuta o ormai prossima scadenza del precedente titolo autorizzatorio.





In merito va ribadito che le ricordate modifiche di cui agli articoli 9 e 16 bis del r.r. 5/2005 - quindi l'obbligo di allegare alle istanze concernenti il rilascio dei titoli autorizzatori disciplinati dagli stessi articoli, (ampliamento dell'attività di coltivazione di cava e torbiera, proroga della durata dell'autorizzazione e rinnovo del titolo autorizzatorio), il verbale relativo agli esiti della verifica dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale di cui all'articolo 16 della l.r. 17/2004 - si applicano esclusivamente alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del r.r. 7/2018, ossia il 23/02/2018. In sostanza, per le istanze presentate prima di questa data, si applica la normativa previgente secondo cui, fermo restando l'obbligo sancito dall'articolo 16 della l.r. 17/2004, il verbale relativo agli esiti della verifica ivi prevista non è ricompreso nella documentazione da allegare all'istanza concernente il rilascio dei titoli autorizzatori.

### **3. Modalità operative per la verifica e per l'applicazione delle modifiche apportate agli articoli 9 e 16 bis del r.r. 5/2005.**

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 16 della l.r. 17/2004:

- i lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere sottoposti a:
  - (i) verifica parziale, a cadenza triennale, se l'autorizzazione ha durata superiore a sei anni;
  - (ii) verifica finale alla scadenza dell'autorizzazione e, in ogni caso, qualora l'autorizzazione abbia una durata inferiore o pari a sei anni;
- ai fini della suddetta verifica, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a dare comunicazione al comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattiva relativamente allo stato di avanzamento dei lavori o dell'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale;
- le attività di verifica sono svolte da un funzionario comunale alla presenza del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori, di un funzionario della struttura regionale competente in materia di attività estrattive e di un funzionario della struttura regionale competente in materia di ambiente.

Ciò posto, ai fini dell'attuazione del nuovo obbligo di allegare l'esito della verifica di cui trattasi alle istanze relative all'ampliamento delle attività di coltivazione di cava e torbiera nonché alla proroga o al rinnovo dell'autorizzazione, tenuto conto delle tempistiche previste per la presentazione di tali ultime istanze, anche ai fini della prosecuzione dell'attività, dall'articolo 34, comma 3, della l.r. 17/2004 e dall'articolo 16 bis, comma 4, del r.r. 5/2005, il titolare è tenuto alternativamente:

- ad allegare alle suddette istanze il verbale dell'esito della verifica qualora già effettuata nell'ultimo triennio;
- a provvedere alla comunicazione di cui sopra con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei suddetti termini al fine di consentire lo svolgimento, medio tempore, delle attività di verifica da parte delle amministrazioni competenti.

Con riferimento alla tempistica per lo svolgimento dell'attività di verifica e, in assenza della previsione normativa di un termine entro il quale l'amministrazione deve procedere, è possibile individuare tale termine in quello di trenta giorni previsto in via generale dall'articolo 2, comma 2, della l. 241/1990. Tale termine decorre dalla data di ricezione della suddetta comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, con eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni documentali. Nella fattispecie in esame, infatti, pur non venendo in rilievo un caso tipico di procedimento amministrativo su istanza di parte, trattasi comunque di un'attività di verifica in loco da parte dell'amministrazione pubblica promossa da un privato al cui esito positivo è subordinato l'esercizio di un'interesse legittimo di quest'ultimo al rilascio di un titolo autorizzatorio per proseguire un'attività economico-imprenditoriale.

*Handwritten signature and initials.*



Conseguentemente a quanto sopra, nel caso di presentazione di un'istanza di rilascio dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 9 e 16 bis del r.r. 5/2005, non corredata del verbale dell'esito della verifica di cui all'articolo 16 della l.r. 17/2004 per ritardo o omissioni da parte della pubblica amministrazione, dimostrati attraverso la prova dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16 da almeno trenta giorni e dell'assenza di un qualsiasi riscontro da parte della p.a., l'istanza stessa è da considerare comunque procedibile, con conseguente obbligo di svolgimento della verifica entro il più breve termine possibile al fine di consentire il successivo iter istruttorio.

#### **4. Oggetto della verifica**

Ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 17/2004, oggetto della verifica è la valutazione della conformità o difformità dello stato di avanzamento dei lavori o delle opere realizzate rispetto a quanto stabilito nella convenzione stipulata con il comune e quindi nel piano di coltivazione e di recupero ambientale autorizzato.

Ai fini della suddetta valutazione vanno sicuramente richiamate, quale parametro fondamentale codificato a livello normativo, le disposizioni relative alla definizione di variante dei piani di coltivazione e di recupero ambientale contenute nell'articolo 10 del r.r. 5/2005 secondo cui le modifiche ai suddetti piani *che comportano una sistemazione morfologica finale dei luoghi diversa da quella precedentemente autorizzata* richiedono necessariamente una preventiva autorizzazione da parte del comune.

#### **5. Ammissibilità istanze di rinnovo ex articolo 16-bis, comma 2, lettera a)**

Strettamente correlata alla problematica di cui al punto precedente è quella emersa in sede applicativa con specifico riferimento alla valutazione della conformità o meno al piano di recupero precedentemente autorizzato in sede di esame di istanze concernenti il rinnovo di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 bis del r.r. n. 5/2005.

Giova preliminarmente ribadire che il rinnovo a norma della lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 bis del r.r. n. 5/2005 riguarda l'utilizzazione di giacimento residuo nei limiti di cubatura definiti nel piano di coltivazione e di recupero ambientale oggetto delle autorizzazioni precedenti.

Tale fattispecie differisce dal rinnovo normato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16 bis del medesimo regolamento, laddove si configura uno "sviluppo" del piano di coltivazione e di recupero ambientale rispetto a quello oggetto delle autorizzazioni precedenti, con l'ovvia conseguenza che tale sviluppo comporta un aumento della cubatura precedentemente autorizzata.

Sul punto merita rilevare che le istanze di rinnovo presentate ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 16-bis del r.r. 5/2005, sono ammissibili ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) non vi sia un aumento del volume di materiale utile da estrarsi o della superficie di cava rispetto a quanto autorizzato;

b) non vi sia una modifica alla sistemazione morfologica finale dei luoghi rispetto a quella precedentemente autorizzata;

c) i materiali di scarto prodotti all'esito del processo di escavazione, anche successivamente al rinnovo, devono essere destinati prioritariamente al recupero ambientale della cava e deve essere sempre mantenuta nella disponibilità della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per il recupero;

d) per quanto strettamente necessario a realizzare il recupero ambientale è consentito, ad integrazione dei materiali di cui alla lettera c), l'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno della cava e costituiti da terre e rocce da scavo e di sottoprodotti derivanti dalle prime lavorazioni dei materiali

*Handwritten signatures and initials.*




REGIONE  
LAZIO


di cave dello stesso materiale, così come previsto dalle vigenti normative statali e secondo le relative procedure autorizzative.

Merita rilevare, infine, che la Direzione regionale Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti - in merito a varie pronunce di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. rese nell'ambito di istanze di rinnovo (Vedi, per tutte, la nota prot. n. 209160 del 20 aprile 2018) – ha recentemente chiarito che “... il dover procedere ad una variante del progetto di recupero ambientale non costituisce una criticità tale da compromettere i motivi che hanno portato alla determinazione di esclusione del progetto di rinnovo dalla V.I.A., in quanto nell'ambito della procedura sono stati esaminati e valutati tutti gli aspetti connessi alla realizzazione degli interventi previsti, compreso l'utilizzo del materiale esterno. Relativamente alla gestione di tale materiale, necessario al ricolmamento completo del vuoto di cava così come previsto nel progetto autorizzato, nell'ambito della procedura in esame è stato esaminato e valutato nel dettaglio, prevedendo tutte le necessarie prescrizioni volte ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente”.

Il Funzionario

  
(Patrizia Refreggi)

Il Dirigente ad interim

  
(Daria Luciani)

IL DIRETTORE REGIONALE

  
(Rosanna Bellotti)